


# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 giugno 1995

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

### RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

## SOMMARIO

<b>LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI</b>	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
<b>LEGGE 2 giugno 1995, n. 216.</b>	12 maggio 1995.
<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici . . . . .</b>	Scioglimento del consiglio comunale di Barni . . . . .
	Pag. 3
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
10 maggio 1995.	12 maggio 1995.
Scioglimento del consiglio comunale di Neviano . . . . .	Scioglimento del consiglio comunale di Carinaro . . . . .
Pag. 17	Pag. 19
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
10 maggio 1995.	12 maggio 1995.
Scioglimento del consiglio comunale di Monastir . . . . .	Scioglimento del consiglio comunale di San Remo . . . . .
Pag. 17	Pag. 19
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
12 maggio 1995.	15 maggio 1995.
Scioglimento del consiglio comunale di Domaso . . . . .	Scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi . . . . .
Pag. 18	Pag. 20

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1995.**

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a. Pag. 21

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1995,**

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. . . . . . Pag. 21

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1995.**

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. S.p.a. Pag. 22

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1995.**

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale energia elettrica - E.N.E.L. S.p.a. . . . . . Pag. 23

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero delle finanze****DECRETO 5 maggio 1995, n. 217.**

Regolamento concernente modificazione al regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1993, n. 598 . . . . . Pag. 23

**DECRETO 24 aprile 1995.**

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani. Pag. 24

**DECRETO 24 maggio 1995.**

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . . Pag. 25

**DECRETO 25 maggio 1995.**

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico. Pag. 26

**Ministero della sanità****DECRETO 31 gennaio 1995.**

Criteri di classificazione degli ospedali specializzati. Pag. 27

**Ministero per i beni culturali e ambientali****DECRETO 10 aprile 1995.**

Delega delle funzioni ministeriali in materia di editoria al Sottosegretario di Stato prof.ssa Carla Guiducci Bonanni. Pag. 27

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale****DECRETO 15 maggio 1995.**

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrireggio - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 28

**DECRETO 15 maggio 1995.**

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Altra metà del Cielo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 28

**DECRETO 15 maggio 1995.**

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Maiorca a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio, e nomina del commissario liquidatore Pag. 29

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI****Comitato interministeriale per la programmazione economica****DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.**

Assegnazioni relative alla quota variabile 1994 del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore. Pag. 29

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Università di Brescia****DECRETO RETTORALE 12 maggio 1995**

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 31

**Università di Trieste****DECRETO RETTORALE 12 maggio 1995.**

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 31

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

Testo del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, recante: «Norme urgenti in materia di lavori pubblici» . . . . . Pag. 34

**CIRCOLARI**

Ministero delle risorse  
agricole, alimentari e forestali

**CIRCOLARE 12 maggio 1995, n. D/512.**

**Disposizioni integrative della circolare ministeriale n. D/478, del 10 agosto 1994, concernenti l'applicazione del regolamento CE n. 868/95 della Commissione CE del 20 aprile 1995 relativo alle condizioni di ammissibilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili (art. 9 regolamento CEE n. 1765/92).**

Pag. 44

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero della sanità:**

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . . Pag. 52

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato . . . . . Pag. 54

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un'eredità . . . . . Pag. 54

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un'eredità . . . . . Pag. 54

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 54

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, a conseguire un legato . . . . . Pag. 54

**Ministero del tesoro:**

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . . Pag. 55

Cambi di riferimento del 1° giugno 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.

Pag. 55

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**  
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto certificazione industriale per la meccanica - ICIM, e approvazione dello statuto . . . . . Pag. 55

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Forum - Consorzio per la gestione di fiere, congressi e convegni - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara . . . . . Pag. 55

**Ministero delle finanze:** Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'istituto di vigilanza «Veglia e Vigila» S.r.l., in Pescara . . . . . Pag. 55

**Prefettura di Gorizia:** Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . . Pag. 55

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di undici richieste di referendum popolare».**  
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1995) . . . . . Pag. 56

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67**

**Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste**

**DELIBERAZIONE 6 febbraio 1995.**

**Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Osservatorio geofisico sperimentale.**  
(Deliberazione n. 12/95).

95A2968

**LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**

**LEGGE 2 giugno 1995, n. 216.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1995

**SCALFARO**

*DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (*Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109*). - 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonchè le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonchè ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonchè gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*«c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," è inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," è inserita la seguente: "17,"»;*

*al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

*«c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione";*

*c-ter) dopo il comma 5) è inserito il seguente:*

*"5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406"».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, lettera a), le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

*al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici"»;

*al comma 1; la lettera b) è soppressa;*

*al comma 1, lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:*

«2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse;

3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8";

3-bis) la lettera i) è abrogata;

3-ter) la lettera n) è abrogata»;

*al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: «in relazione a lavori connessi» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione a lavori strettamente connessi» e il capoverso 7-quater è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Servizio di ispezzorato tecnico sui lavori pubblici). - 1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: "del Servizio ispezzorato di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di ispezzorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5";

b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;

c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.

2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispezzorato tecnico e norme finanziarie)";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispezzorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispezzorato istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni";

c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto”.

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: «lavori pubblici di competenza statale» sono inserite le seguenti: «, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato.».*

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 4-bis. - (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4-quinquies";

c) al comma 6, le parole: "conferenza di servizi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di cui al comma 5".

*Art. 4-ter. - (Sospensione dalla partecipazione alle gare). - 1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le

norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri”;

b) al comma 8, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 1997” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2000”;

c) al comma 9, le parole: “sino al 31 dicembre 1996” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 1999”;

d) al comma 10, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 1997” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2000”;

e) al comma 11, le parole: “fino al 31 dicembre 1996” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”.

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;*

*al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter è soppresso.*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 5-bis. - (Soggetti ammessi alle gare). - 1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

*“e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13”.*

*Art. 5-ter. - (Consorzi stabili). - 1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, le parole: “fino al 31 dicembre 1996” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;*

*b) al comma 5, le parole: “d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “d), e) ed e-bis)”.*

*Art. 5-quater. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali). - 1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 15. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali). - 1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*‘b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;’”.*

Art. 5-*quinquies*. - (*Attività di progettazione*). - 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - (*Attività di progettazione*). - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e de-

gli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".

*Art. 5-sexies. - (Redazione dei progetti). - 1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 17. - (Redazione dei progetti). - 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.*

*2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.*

*3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.*

*4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici*

aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-arti-

stico e conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. - (Incentivi e spese per la progettazione). - 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Incentivi e spese per la progettazione)";

b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro" fino a: "non superiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita la quota dell'1 per cento"; la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo 7";

c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16, comma 7";

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonchè dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchè all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonchè i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario"».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). - 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

- 1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
- 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo";

c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, restauro e scavi archeologici";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".

#### All'articolo 7:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole da: «relativamente» fino a: «ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente»;

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma»;

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse».

#### All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Licitazione privata)»;

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Licitazione privata)».

*Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 8-bis. - (Trattativa privata). - 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”;

b) al comma 2, le parole: “all'Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “all'Osservatorio”;

c) al comma 3, le parole: “di cui alla presente legge” sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: “30 mila ECU, IVA esclusa” sono sostituite dalle seguenti: “200 mila ECU”.

Art. 8-ter. - (Varianti in corso d'opera). - 1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che

siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d*), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".

Art. 8-*quater*. - (*Direzione dei lavori*). - 1. All'articolo 27, comma 2, lettera *b*), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5".

Art. 8-*quinqües*. - (*Garanzie e coperture assicurative*). - 1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi"; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso";

b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *c*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *d*)"».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - (*Definizione delle controversie*). - 1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (*Definizione delle controversie*). - 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-*bis* e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.

3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni"».

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 4 luglio 1995.

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2349):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA) il 13 aprile 1995.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 3 aprile 1995, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, X, XII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 aprile 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 aprile 1995 e il 2, 3 e 11 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 16 maggio 1995.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1720):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 18 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 maggio 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 25 maggio 1995.

Esaminato in aula il 30 maggio 1995 e approvato il 31 maggio 1995.

95G0255

DECRETO DEL PRÉSIDENTE DELLA REPUBBLICA  
10 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Neviano.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Neviano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

## Art. 1.

Il consiglio comunale di Neviano (Lecce) è sciolto.

## Art. 2.

Il dott. Nicola Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1995

SCÁLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Neviano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 marzo 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 970/13.1-Gab. del 27 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Neviano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Russo.

Roma, 28 aprile 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A3077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
10 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Monastir.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monastir (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monastir (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Dessi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Monastir (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9500270.1/13/Gab. del 29 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monastir (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Dessi.

Roma, 28 aprile 1995

*Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO*

95A3078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Domaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazione elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Domaso (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Ortelli;

Considerato che, in data 24 marzo 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Domaso (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Domaso (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Ortelli.

Il citato amministratore, in data 24 marzo 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle intervenute dimissioni anche del vice sindaco, in data 24 marzo 1995, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Como, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Napoleone Bruni, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Domaso (Como).

Roma, 4 maggio 1995

*Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO*

95A3079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Barni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazione elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Barni (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Nino Grassi;

Considerato che il predetto amministratore in data 27 febbraio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993 n. 81;

Ritcnuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Barni (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Barni (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nino Grassi.

Il citato amministratore, in data 27 febbraio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barni (Como).

Roma, 8 maggio 1995

*Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO.*

95A3080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Carinaro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carinaro (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carinaro (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe La Motta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Carinaro (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° aprile 1995, da nove membri del corpo consiliare, che vanno ad aggiungersi alle dimissioni rassegnate il 29 marzo 1995 da un altro consigliere.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1376/13.4/Gab. del 3 aprile 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carinaro (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe La Motta.

Roma, 4 maggio 1995

*Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO*

95A3081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Remo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Remo (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Remo (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Piccolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Remo (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 aprile 1995, da sedici membri del corpo consiliare, che si aggiungono a quelle presentate, in data 21 aprile 1995, da un altro consigliere.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 612.13/Gab. del 28 aprile 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Remo (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Piccolo.

Roma, 8 maggio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A3082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Vetrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 e 27 aprile 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Vetrano.

Roma, 8 maggio 1995

*Il Ministro dell'interno.* BRANCACCIO

95A3083

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1995.

**Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e del 15 ottobre 1993 con le quali è stata prevista, tra l'altro, la dismissione dell'intera partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a.;

Visto il parere favorevole del Comitato di consulenza globale e di garanzia;

Considerato che il Ministero del tesoro è ancora attualmente titolare di una quota pari al 22,55% del capitale dell'I.M.I. S.p.a., comprensiva delle azioni vincolate da attribuirsi gratuitamente agli aventi diritto che hanno aderito alla prima offerta di vendita di azioni dell'I.M.I. S.p.a.;

Tenuto conto della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 1995 di procedere al completamento delle operazioni di privatizzazione dell'I.M.I. S.p.a.;

Considerato il recente andamento dei titoli delle società privatizzate quotati sul mercato azionario;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato dell'I.M.I. S.p.a. tra il pubblico, è opportuno assicurare stabilità all'assetto azionario;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda la scelta delle modalità di alienazione e sulla proposta del Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria e del bilancio, per quanto riguarda la costituzione di un azionariato stabile;

Decreta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a. potrà essere effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma, 19 aprile 1995

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro del tesoro*

DINI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*

CLÒ

*Il Ministro del bilancio  
e della programmazione economica*

MASERA

95A3084

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1995.

**Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e del 15 ottobre 1993 con le quali è stata prevista, tra l'altro, la dismissione dell'intera partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni I.N.A. S.p.a.;

Visto il parere favorevole del Comitato di consulenza globale e di garanzia;

Considerato che, il Ministero del tesoro è ancora attualmente titolare di una quota pari al 52,75% del capitale dell'I.N.A. S.p.a., comprensiva delle azioni vincolate da attribuirsi gratuitamente agli aventi diritto che hanno aderito alla prima offerta di vendita di azioni dell'I.N.A.;

Tenuto conto della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 1995 di procedere al completamento delle operazioni di privatizzazione dell'I.N.A. S.p.a.;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato dell'I.N.A. S.p.a. tra il pubblico, è opportuno assicurare stabilità all'assetto azionario;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda la scelta delle modalità di alienazione e sulla proposta del Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria e del bilancio, per quanto riguarda la costituzione di un azionariato stabile;

Decreta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. verrà effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma, 19 aprile 1995

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro del tesoro*  
DINI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
CLÒ

*Il Ministro del bilancio  
e della programmazione economica*  
MASERA

95A3085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1995.

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. S.p.a.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta

pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il punto 1 delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e del 15 ottobre 1993;

Tenuto conto della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 1995 di procedere alle operazioni di privatizzazione dell'E.N.I. S.p.a.;

Considerato che il Ministero del tesoro è titolare di una quota pari al 100% del capitale dell'E.N.I. S.p.a.;

Considerato che il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, riunitosi in Roma in data 22 febbraio 1995, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. S.p.a.;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato dell'E.N.I. S.p.a. tra il pubblico, è opportuno assicurare stabilità all'assetto azionario;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per quanto riguarda la scelta delle modalità di alienazione, e sulla proposta del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per quanto riguarda la costituzione di un azionariato stabile;

Decreta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. S.p.a. sarà effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma, 10 maggio 1995

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro del tesoro*  
DINI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
CLÒ

*Il Ministro del bilancio  
e della programmazione economica*  
MASERA

95A3086

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1995.**

**Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale energia elettrica - E.N.E.L. S.p.a.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il punto 1 delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e del 15 ottobre 1993;

Visti i «Rapporti» presentati al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Comitato di consulenza globale e di garanzia in data 5 agosto 1993 e 10 maggio 1994;\*

Tenuto conto della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri in data il 23 febbraio 1995 di procedere alle operazioni di privatizzazione dell'E.N.E.L. S.p.a.;

Considerato che il Ministero del tesoro è titolare di una quota pari al 100% del capitale dell'E.N.E.L. S.p.a.;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato dell'E.N.E.L. S.p.a. tra il pubblico, è opportuno assicurare stabilità all'assetto azionario;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per quanto riguarda la scelta delle modalità di alienazione, e sulla proposta del Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per quanto riguarda la costituzione di un azionariato stabile;

Decrcta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nell'Ente nazionale energia elettrica - E.N.E.L. S.p.a. sarà effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma, 10 maggio 1995

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro del tesoro*  
DINI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
CIÒ

*Il Ministro del bilancio  
e della programmazione economica*  
MASERA

95A3087

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1995, n. 217.

Regolamento concernente modificazione al regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1993, n. 598.

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO  
CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di decreti interministeriali per stabilire le modalità che le

aziende e gli istituti di credito speciale devono osservare per la trasmissione delle evidenze dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1994, concernente norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari;

Considerata la necessità di concedere agli intermediari di cui all'art. 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze n. 598 del 1993 un ulteriore termine per assolvere ai molteplici adempimenti posti a loro carico;

Udito il parere n. 934/94 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 richiesto a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione del 5 maggio 1995, n. 1458/UCL. inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

## ADOTTA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, adottato con decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1994, è prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 maggio 1995

*Il Ministro delle finanze*  
FANTOZZI

*Il Ministro del tesoro*  
DINI

*Il Ministro dell'interno*  
BRANCACCIO

*Il Ministro del commercio con l'estero*  
CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO  
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1995  
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 76

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è il seguente:

«Art. 7 (Criteri e modalità di applicazione). — 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

— Il testo del dispositivo del D.M. 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1994, n. 52, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento».

«Art. 2. — 1. Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1 e 3 al presente decreto.

2. Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su modello conforme agli allegati 2 e 4 al presente decreto.

3. La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30 aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico o cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le successive comunicazioni, concernenti le intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno solare, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del regolamento approvato con D.M. n. 598/1993 si veda in nota alle premesse.

95G0248

DECRETO 24 aprile 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 6284 del 20 settembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfezione dei locali della predetta conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

**Decreta:**

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 1994

*Regione Sicilia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

p. Il direttore generale: COLICA

95A3091

DECRETO 24 maggio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfezione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti privati, ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro demanio, ufficio del registro bollo radio e assicurazioni, ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 1° aprile 1995;

ufficio I.V.A. di Reggio Calabria nei giorni 14 (dalle ore 12 alle ore 14) e 15 aprile 1995;

ufficio imposte dirette di Patti nei giorni 14 e 15 aprile 1995;

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, e ufficio del registro di Cosenza in data 24 aprile 1995;

ufficio del registro atti civili di Catania nei giorni 26 e 27 aprile 1995;

ufficio del registro, ufficio imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Sciacca in data 29 aprile 1995;

**Decreta:**

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Lazio:*

ufficio del registro atti privati, ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro demanio, ufficio del registro bollo radio e assicurazioni, ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 1° aprile 1995.

*Regione Calabria:*

ufficio I.V.A. di Reggio Calabria in data 14 e 15 aprile 1995;

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, e ufficio del registro di Cosenza in data 24 aprile 1995.

*Regione Sicilia:*

ufficio imposte dirette di Patti nei giorni 14 e 15 aprile 1995;

ufficio del registro atti civili di Catania nei giorni 26 e 27 aprile 1995;

ufficio del registro, ufficio imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Sciacca in data 29 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

*Il direttore generale: ROXAS*

95A3092

DECRETO 25 maggio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Napoli nel periodo dal 31 marzo al 4 aprile 1995 su disposizione dei vigili del fuoco di Napoli per inagibilità dei locali e in data 22 aprile 1995 per consentire l'unificazione degli archivi magnetici dell'ufficio nel sistema LSX 5000;

P.R.A. di Torino in data 26 aprile 1995 a causa dell'agitazione del personale proclamata dalle organizzazioni sindacali aziendali per quel giorno;

P.R.A. di Ancona in data 4 maggio 1995 in occasione della festività del Santo Patrono;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Napoli nel periodo dal 31 marzo al 4 aprile 1995 e in data 22 aprile 1995;

P.R.A. di Torino in data 26 aprile 1995;

P.R.A. di Ancona in data 4 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3090

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

DECRETO 31 gennaio 1995.

**Criteri di classificazione degli ospedali specializzati.**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del predetto decreto legislativo, le regioni devono provvedere alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, deve essere disciplinata, tra l'altro, nell'ambito della definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, l'articolazione delle strutture stesse in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 724/1994 il quale, nel dettare norme per la disattivazione o la riconversione da parte delle regioni degli ospedali con meno di centoventi posti letto, esclusi quelli specializzati, prevede che le regioni provvedano alla pubblicazione dell'elenco degli ospedali specializzati sulla base dei criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

Ritenuto di stabilire i predetti criteri di classificazione ai sensi e per gli effetti del citato art. 3;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si considerano ospedali specializzati i presidi ospedalieri che erogano prestazioni specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione afferenti una disciplina medico-chirurgica o più discipline medico-chirurgiche — fra di loro strettamente complementari in relazione alla specifica attività svolta — comprese fra quelle oggetto degli esami di idoneità nazionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. L'attività svolta dagli ospedali specializzati può essere riferita a:

- a) specifici organi o apparati del corpo umano;
- b) specifiche malattie o gruppi di malattie e/o specifici trattamenti;
- c) specifiche fasce di età.

3. Gli ospedali specializzati, oltre che per la specifica attività specialistica svolta, si distinguono in regionali ed interregionali in relazione al bacino di utenza, a seconda che il carico di degenti, riferito all'ultimo triennio, sia proveniente dalla regione o, per almeno il 30%, anche da altre regioni.

Art. 2.

1. Gli ospedali specializzati devono essere dotati di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria ed avere, in particolare:

- a) dotazione minima di novanta posti letto, articolati in almeno due distinte unità operative di degenza;
- b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria, di tipo dipartimentale, delle unità operative in regime di degenza (ordinaria e diurna) e in regime ambulatoriale;
- c) consulenze di medicina generale, chirurgia generale ed altre consulenze secondo la tipologia dell'ospedale;
- d) day hospital e servizi ambulatoriali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1995

*Il Ministro: GUZZANTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1995  
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 132*

95A3088

**MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 10 aprile 1995.

**Delega delle funzioni ministeriali in materia di editoria al  
Sottosegretario di Stato prof.ssa Carla Guiducci Bonanni.**

**IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1995, con il quale la prof.ssa Carla Guiducci Bonanni è stata nominata Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1995 con il quale, tra l'altro, alcune funzioni ministeriali concernenti l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, sono state delegate al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Carla Guiducci Bonanni;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario anche le funzioni ministeriali in materia di editoria, concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni ministeriali in materia di editoria concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria sono delegate alla prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, Sottosegretario di Stato ai beni culturali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

*Il Ministro: PAOLUCCI*

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995  
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 31

95A3089

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrireggio - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 settembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Agrireggio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Agrireggio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri in data 10 giugno 1988, repertorio n. 82513, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pierluigi Zini, nato a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) il 22 giugno 1959, residente in Reggio Emilia alla via V. Magnani n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1995

*Il Ministro: TREU*

95A3093

DECRETO 15 maggio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Altra metà del Cielo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 febbraio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «L'Altra metà del Cielo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «L'Altra metà del Cielo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito notaio dottor Enrico Amoroso, in data 9 novembre 1979, repertorio

n. 11669 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Amendolito Marco, nato a Bari il 5 luglio 1966, ed ivi residente in via Lenin, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1995

*Il Ministro:* TREU

95A3094

DECRETO 15 maggio 1995.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Maiorca a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio, e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 11 novembre 1994, con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa Maiorca a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio (Varese).

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Maiorca a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dott. Michele Paolantonio, in data 19 giugno 1991, repertorio n. 91722, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Ferrario Luigi, nato a Busto Arsizio (Varese) il 3 luglio 1949 ed ivi residente in via Pistoia n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1995

*Il Ministro:* TREU

95A3095

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Assegnazioni relative alla quota variabile 1994 del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore.

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal sopraccitato art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge finanziaria n. 538/1993, per il 1994, con il quale l'ammontare della quota variabile 1994, di cui al richiamato art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 158/1990, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, viene determinato in lire 137 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 539/1993, per l'esercizio 1994;

Vista la proposta del Ministero del bilancio di riparto, tra le regioni a statuto ordinario, della citata quota variabile per il 1994, di lire 137 miliardi, secondo coefficienti basati sui parametri della superficie con una maggiorazione del 50% per le zone montane, della popolazione residente corretta con il reciproco del PIL pro-capite e del tasso di disoccupazione;

Acquisito il parere favorevole della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 12 gennaio 1995;

Delibera:

La somma di L. 137.000.000.000, relativa alla quota variabile 1994, del Fondo programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 158/1990, è assegnata alle regioni a statuto ordinario secondo le quote a fianco di ciascuna indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 13 marzo 1995

*Il Presidente delegato:* MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 16 maggio 1995  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DI CUI ART. 5 COMMA 1  
 LEGGE FINANZIARIA 1994 N. 538/93 - LIRE 137.000.000.000

REGIONI	27,400 MD (SUPERFICIE)  (A)	68,5 MD (POPOLAZ.NE PTL)  (B)	41,100 MD (TASSO DISOCU- PAZIONE)  (C)	(A)+(B)+(C)	COEFFICIENTI IN PERCENTUALE %
PIEMONTE	3.194.840.000	5.055.300.000	1.839.225.000	10.089.365.000	7,37
LOMBARDIA	2.967.420.000	9.521.500.000	1.158.609.000	13.647.529.000	9,96
VENETIO	2.175.560.000	5.308.750.000	1.226.424.000	8.710.734.000	6,35
LIGURIA	742.540.000	2.068.700.000	2.134.323.000	4.945.563.000	3,60
E. ROMAGNA	2.575.600.000	4.404.550.000	1.158.609.000	8.138.759.000	5,95
TOSCANA	2.676.980.000	4.616.900.000	2.042.670.000	9.336.550.000	6,82
UMBRIA	1.002.840.000	1.219.300.000	2.293.380.000	4.515.520.000	3,30
MARCHE	1.159.020.000	1.897.450.000	1.680.168.000	4.736.638.000	3,45
LAZIO	2.011.160.000	6.288.300.000	2.540.802.000	10.840.262.000	7,92
ABRUZZO	1.479.600.000	1.972.800.000	2.609.028.000	6.061.428.000	4,43
MOLISE	586.360.000	643.900.000	3.495.555.000	4.725.815.000	3,45
CAMPANIA	1.649.480.000	11.220.300.000	5.217.645.000	18.087.425.000	13,20
PUGLIA	2.016.640.000	7.678.850.000	3.675.984.000	13.371.474.000	9,75
BASILICATA	1.276.840.000	1.417.950.000	5.104.620.000	7.799.410.000	5,70
CALABRIA	1.885.120.000	5.185.450.000	4.922.958.000	11.993.528.000	8,75
<b>TOTALI</b>	<b>27.400.000.000</b>	<b>68.500.000.000</b>	<b>41.100.000.000</b>	<b>137.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

95A3096

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

### Art. 1.

All'art. 29 relativo alla tabella XVIII - corso di laurea in medicina e chirurgia, è inserita, nell'area 4. Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani, nel corso integrato di fisiologia, la disciplina «neurobiologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 12 maggio 1995

Il rettore: PRETI

95A3098

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario in giornalismo e in tecnica pubblicitaria»;

Viste le deliberazioni di approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio della facoltà di magistero del 15 giugno 1994, del senato accademico del 25 luglio 1994 e del consiglio di amministrazione del 26 luglio 1994;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 89 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

### DIPLOMI UNIVERSITARI IN GIORNALISMO E IN TECNICA PUBBLICITARIA

Art. 90. — Sono istituiti i corsi di diploma universitario in giornalismo e tecnica pubblicitaria.

I corsi di studio hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'Ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in «.....», con la specificazione del diploma universitario seguito.

Art. 91 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno ottocentocinquanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

#### DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO

Art. 92 (*Biennio di formazione di base*). — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

- 1) Area comunicativa:  
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
- 2) Area scientifico-tecnologica:  
informatica generale;  
sistemi e tecnologie della comunicazione.
- 3) Area giuridica:  
diritto pubblico;  
diritto privato.
- 4) Area economica:  
economia politica;  
politica economica.
- 5) Area psicologica:  
psicologia dei processi cognitivi;  
psicologia sociale.
- 6) Area sociologica:  
sociologia.
- 7) Area storica:  
storia contemporanea;  
storia economica e sociale dell'età contemporanea.
- 8) Area linguistico-comunicativa:  
sociolinguistica;  
sociologia della comunicazione.

Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture idonee.

Art. 93 (*Anno professionale*). — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

- 1) diritto dell'informazione e della comunicazione - diritto e deontologia delle professioni comunicative;
- 2) storia del giornalismo - storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
- 3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
- 4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Lo studente, deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

- 1) geografia umana;
- 2) statistica sociale;
- 3) storia delle relazioni internazionali;
- 4) retorica e statistica;
- 5) semiotica;
- 6) storia della scienza;
- 7) storia della scienza e della tecnica;
- 8) tecniche dell'intervista;
- 9) sociologia delle comunicazioni di massa;
- 10) sociologia delle relazioni internazionali;
- 11) estetica;
- 12) letterature comparate.

Art. 94 (*Pratica giornalistica*). — Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgano attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 95 (*Esame di diploma*). — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico «esame finale di diploma», consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 96 (*Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini*). — Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori — purché con identica denominazione o strettamente affini — del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

#### DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICA PUBBLICITARIA

Art. 97 (*Biennio di formazione di base*). — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

- 1) Area comunicativa:  
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
- 2) Area giuridica:  
diritto pubblico sull'informazione e della comunicazione.
- 3) Area economica:  
economia politica;  
economia aziendale.

- 4) Area psicologica:  
psicologia dei processi cognitivi;  
psicologia sociale.
- 5) Area sociologica:  
sociologia;  
sociologia economica.
- 6) Area metodologica:  
metodologia e tecnica della ricerca sociale;  
statistica.
- 7) Area retorico-semiologica:  
semiotica;  
retorica e stilistica.

I primi sette insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

L'ultimo insegnamento sarà scelto dalla facoltà entro le suddette aree.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione dati, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture adeguate.

Art. 98 (*Anno professionale*). — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi, quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

- 1) economia e tecnica della pubblicità;
- 2) strumenti e strategie della comunicazione d'impresa - teorie e tecniche della promozione di immagine;
- 3) tecniche della comunicazione pubblicitaria;
- 4) informatica generale o informatica applicata.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti dallo studente tra quelli attivati entro il seguente elenco, eventualmente integrato secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990:

- 1) disegno industriale;
- 2) marketing;
- 3) psicolinguistica;
- 4) psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
- 5) sociolinguistica;
- 6) sociologia della comunicazione;
- 7) tecnica della comunicazione visiva;
- 8) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;
- 9) statistica sociale;
- 10) teorie e tecniche della promozione di immagine;
- 11) estetica.

Art. 99 (*Formazione professionale*). — Nel corso del terzo anno lo studente deve seguire, per un periodo di almeno quattro mesi, uno stage di formazione professionale organizzato anche sulla base di intese o di convenzioni fra l'Università e un ente o istituzione pubblici o privati, che ne certifichi l'esito.

Art. 100 (*Esame di diploma*). — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei laboratori dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un progetto pubblicitario.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti obbligatori dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve aver frequentato con esito positivo lo stage di formazione professionale.

Art. 101 (*Raccordo con il corso di laurea in scienze della comunicazione*). — Il diplomato in tecnica pubblicitaria può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto, purché di uguale denominazione o strettamente affine, e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 maggio 1995

Il rettore

95A3097

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1995), coordinato con la legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Norme urgenti in materia di lavori pubblici».**

### AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26». Il D.L. n. 26/1995,

recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art. 5 di detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui testo è riportato in appendice, recava norme sulle forniture e sugli appalti pubblici.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

### Art. 1.

Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. *I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.*

2. *Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.*

3. *Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione*

si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari prevalenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione

dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto.

## Art. 2.

### Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «anche di presidio e difesa ambientale.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «31,» è inserita la seguente: «31-bis,» e al secondo periodo, dopo la parola: «14,» è inserita la seguente: «17,»;

c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.»;

c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.».

## Art. 3.

### Delegificazione

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1995» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4»; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.»;

a-bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici»;

b) (soppressa dalla legge di conversione);

c) al comma 6:

1) all'alinea dopo la parola: «legge» sono inserite le seguenti: «oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato»;

2) alla lettera g), le parole: «le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8» sono soppresse;

3) alla lettera h), le parole: «di cui all'articolo 17, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17, comma 8»;

3-bis) la lettera i) è abrogata;

3-ter) la lettera n) è abrogata;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)».

#### Art. 3-bis.

Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio di ispezione tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5»;

b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;

c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.

2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispezione tecnico e norme finanziarie)»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni»;

c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispezione tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto».

#### Art. 4.

##### Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato

nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.».

#### Art. 4-bis.

##### Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) al comma 5, dopo le parole: «la conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «convocata ai sensi del comma 4-quinquies»;

c) al comma 6, le parole: «conferenza di servizi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui al comma 5».

#### Art. 4-ter.

Sospensione dalla partecipazione alle gare

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri»;

b) al comma 8, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2000»;

c) al comma 9, le parole: «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 1999»;

d) al comma 10, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2000»;

e) al comma 11, le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999».

#### Art. 5.

Norme in materia di partecipazione alle gare

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. (soppresso dalla legge di conversione)».

#### Art. 5-bis.

Soggetti ammessi alle gare

1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13».

#### Art. 5-ter.

Consorzi stabili

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;

b) al comma 5, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d), e) ed e-bis)».

#### Art. 5-quater.

Competenze dei consigli comunali e provinciali

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”».

#### Art. 5-quinquies.

Attività di progettazione

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Attività di progettazione). — 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di

intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali».

#### Art. 5-sexies.

#### Redazione dei progetti

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Redazione dei progetti). — 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditori alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e

certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecno-

logico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

#### Art. 6.

##### Incentivi e spese per la progettazione

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Incentivi e spese per la progettazione);

b) al comma 1, le parole da: «e in un quadro» fino a: «non superiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita la quota dell'1 per cento»; la parola: «esecutivo» è sostituita dalle seguenti: «per l'appalto»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7»;

c) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 16, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16, comma 7»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario».

#### Art. 6-bis.

##### Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo»;

c) al comma 5, le parole da: «ai restauri di beni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a manutenzione, restauro e scavi archeologici»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

#### Art. 7.

##### Criteria di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente.

A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.».

#### Art. 8.

##### Licitazione privata

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Licitazione privata). — 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.».

#### Art. 8-bis.

##### Trattativa privata

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

b) al comma 2, le parole: «all'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Osservatorio»;

c) al comma 3, le parole: «di cui alla presente legge» sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: «30 mila ECU, IVA esclusa» sono sostituite dalle seguenti: «200 mila ECU».

#### Art. 8-ter.

##### Varianti in corso d'opera

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto».

#### Art. 8-quater.

##### Direzione dei lavori

1. All'articolo 27, comma 2, lettera b), le parole: «dell'articolo 17, commi 4 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 5».

#### Art. 8-quinquies.

##### Garanzie e coperture assicurative

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi»; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso»;

b) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d)».

#### Art. 9.

##### Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). — 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo

lo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 9-bis

##### Definizione delle controversie

1. *L'articolo 32 è sostituito dal seguente:*

«Art. 32 (Definizione delle controversie). — 1. *Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.*

2. *Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.*

3. *I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni».*

#### Art. 10.

##### Copertura finanziaria

1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### Art. 11.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### APPENDICE

*Con riferimento all'avvertenza:*

Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto:

«Art. 5 (*Forniture e appalti pubblici*). — 1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato art. 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici mesi" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4". All'art. 7, comma 1, le parole: "un unico responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "i responsabili" ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: "Il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "I responsabili" e dopo le stesse sono inserite le seguenti: "ciascuno per la parte di propria competenza,". All'art. 24, comma 3, sono soppresse le parole: "di cui alla presente legge"; all'art. 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: " , ovvero qualora non comportino un aumento di spesa,". Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di

misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. È abrogato l'art. 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo."

10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

11. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368".

95A3124

## CIRCOLARI

### MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 maggio 1995, n. D/512.

**Disposizioni integrative della circolare ministeriale n. D/478, del 10 agosto 1994, concernenti l'applicazione del regolamento CE n. 868/95 della Commissione CE del 20 aprile 1995 relativo alle condizioni di ammissibilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili (art. 9 regolamento CEE n. 1765/92).**

*Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;*

*All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.;*

*Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni;*

*Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni;*

*Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni;*

*Al Ministero della sanità - D.G. igiene, alimenti e nutrizione;*

*Al Ministero dell'ambiente - D.G. A.R.S.;*

*Alle prefetture;*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;*

*Alla Confederazione italiana coltivatori;*

*Alla Confederazione produttori agricoli;*

*A tutte le altre organizzazioni professionali agricole;*

*Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali;*

*Alla direzione delle risorse forestali, montane e idriche.*

Con la circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, titolo I, capitolo 1.I è stato precisato che le domande di

compensazione al reddito non possono riguardare, salvo quanto disposto dall'art. 4, par. 3 del regolamento n. 3766/91, i terreni destinati al 31 dicembre 1991 a pascolo permanente, a colture forestali ed ad usi non agricoli in conformità di quanto disposto dall'art. 9, primo comma del regolamento n. 1765/92.

Detta disposizione è stata in parte modificata dal Consiglio UE con regolamento n. 231/94 che ha ammesso la possibilità di talune deroghe, nel senso che, in presenza di determinate circostanze di ordine oggettivo, è possibile sostituire, ai fini della compensazione, superfici originariamente ammissibili con altre non elegibili.

Con regolamento n. 868/95 del 20 aprile 1995, la commissione ha dato attuazione a tale sistema derogatorio, modificando opportunamente il regolamento CEE n. 2780/92.

Detto regolamento consente agli Stati membri di ricevere domande in tal senso da parte degli imprenditori agricoli e di accoglierle qualora risultino motivate da esigenze agronomiche, fitosanitarie o ambientali che conducano l'interessato a modificare il piano colturale preesistente.

In tale contesto, gli Stati membri sono tenuti a verificare, oltre alla sussistenza ed alla legittimità delle cause sopra richiamate, che l'operazione non comporti un aumento delle superfici complessivamente ammissibili al regime di compensazione.

Un piano che comprenda tutte le domande ricevute in tale contesto deve essere notificato alla commissione CE entro il 31 marzo di ogni anno e, a titolo transitorio, per la campagna 1995-96, entro il 30 giugno 1995.

Ciò premesso, questo Ministero ha provveduto, d'intesa con le autorità comunitarie, ad individuare le possibili fattispecie che, a tale titolo, possono essere invocate dai produttori nell'ambito delle tre categorie sopra richiamate. Esse sono riportate nell'allegato II alla presente circolare.

Le domande in questione devono essere redatte sulla base del modello di cui all'allegato I e depositate entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'E.I.M.A. A titolo transitorio, per il raccolto 1996, il termine di presentazione di cui trattasi è fissato al 10 giugno 1995.

Dette domande devono essere corredate da apposita documentazione dalla quale risulti la sussistenza della causa e/o delle cause addotte dal produttore interessato, nonché dalla fotocopia della porzione di mappa con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico.

L'attestazione in questione deve essere rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia. Nei casi previsti ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato II della presente circolare, la presentazione della documentazione ufficiale di cui trattasi ha carattere obbligatorio.

Nelle restanti ipotesi previste dallo stesso allegato II, è ammessa la presentazione di un'apposita relazione giurata rilasciata da un tecnico regolarmente iscritto ad un ordine, albo o collegio professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi nell'impossibilità di produrre attestazioni ufficiali da parte dei precitati uffici regionali.

Come sopra già precisato, il complesso delle domande presentate sarà notificato, in conformità di quanto disposto dal predetto regolamento n. 868/95, alla commissione CE ai fini del riscontro di legittimità.

L'amministrazione, assolto tale adempimento, provvederà a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine alle domande presentate.

Detta comunicazione riguarderà le sole domande il cui esito è risultato negativo e sarà notificata ai rispettivi produttori entro il 30 settembre 1995, per le domande presentate per il raccolto 1996, ed entro il 31 luglio, per i raccolti successivi.

L'E.I.M.A. provvederà ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano più utilizzate per ottenere cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che vi si inseriscono.

In tale contesto, vige il sistema di controllo e sanzionatorio illustrato al titolo IX della circolare summenzionata n. D/478.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui viene accertato che le superfici originariamente ritenute ammissibili siano state ugualmente in tutto o in parte coltivate per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno di cui al più volte citato regolamento CEE n. 1765/92, il coltivatore interessato è escluso per la campagna in causa e per quella successiva dal beneficio della compensazione al reddito.

*Il Ministro: LUCRETI*

*Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1995  
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135*

ALLEGATO I

ENTE  
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO  
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Domanda di ammissione al regime dei "seminativi"  
per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili  
(art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92 - art. 1 Reg. (CE) n. 868/95)

Raccolto 1996

Domanda presentata per tramite di:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione	Prov.

RIFERIMENTO ALL'ULTIMA DOMANDA DI COMPENSAZIONE  
AL REDDITO PRESENTATA ALL'E.I.M.A.  
(REG. (CEE) N. 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO)

N. DOMANDA

ANNO DI PRESENTAZIONE

**QUADRO A - AZIENDA**

**SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)**

RICHIEDENTE	PARTITA IVA	<input style="width: 100%;" type="text"/>	1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NOME	SESSO	CODICE FISCALE	
<input style="width: 400px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	
<input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 400px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	
giorno mese anno			

DOMICILIO O SEDE LEGALE	TELEFONO	2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO	NUMERO
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
COMUNE	PROV.	C.A.P.
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)	TELEFONO	3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO	NUMERO
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
COMUNE	PROV.	C.A.P.
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)	CODICE FISCALE	4
COGNOME	NOME	
<input style="width: 400px;" type="text"/>	<input style="width: 300px;" type="text"/>	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO	NUMERO
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
COMUNE	PROV.	C.A.P.
<input style="width: 550px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>

**SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)**

A) TOTALE SUPERFICI A "SEMINATIVI"  
INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE

B) TOTALE SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE  
L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI"

N.B. LA SUPERFICIE A) DEVE ESSERE UGUALE O MAGGIORE DELLA SUPERFICIE B)



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

chiede l'ammissione alla sostituzione delle superfici a "seminativi" originariamente ammissibili alla compensazione al reddito, con superfici che in precedenza non erano ritenute ammissibili in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Reg. (CEE) n. 1765/92 ed indicate nei Quadri A, B e C della presente domanda

A tale fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attuazione della surrogazione di superfici che si richiede; che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti dell'azienda per le attività di ispezione previste dalla normativa vigente;

allega:

- 1) fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;
- 2) attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia, relativamente ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 di cui all'Allegato II della presente circolare;
- 3) relativamente ai punti 1, 2, 3, 7, 8 di cui all'Allegato II della presente circolare:
  - A) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico regolarmente iscritto ad un Ordine, Aibo o Collegio professionale
  - oppure
  - B) attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia.

N. QUADRI B COMPILATI 

--	--

N. QUADRI C COMPILATI 

--	--

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA, O NEI CASI PREVISTI,  
 ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO  
 (Timbro e firma del funzionario responsabile)

Fatto a 

--

1995
giorno mese

--

(Firma del richiedente e del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'E.I.M.A. entro il 10 giugno 1995

## ALLEGATO II

CODIFICA DELLE MOTIVAZIONI DI SOSTITUZIONE	
CODICE	DESCRIZIONE
<b>A RAGIONI AGRONOMICHE</b>	
1	esigenza di avvicendamento e/o rotazione delle colture;
2	"stanchezza" del terreno dovuta ad accumulo di tossine e/o microtossine, al proliferare di una flora spontanea infestante o ad altre cause;
3	eliminazione delle consociazioni colturali: in particolare coltura promiscua erbacee-arborea;
4	ricostruzione del "franco" di coltivazione (esempio: asportazione di terreno agrario a seguito di eventi calamitosi, inondazioni);
5	rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un evento calamitoso (incendio) e/o di un piano di ristrutturazione dell'azienda in causa;
6	trasformazioni idraulico-agrarie (fornitura di acqua per l'irrigazione di un comprensorio agrario);
7	fattori tecnologici che si concretizzano in un miglioramento delle tecniche colturali e/o del patrimonio genetico che amplia la gamma di varietà adatte ai diversi ambienti agronomici e pedo-climatici;
<b>B RAGIONI FITOSANITARIE</b>	
8	disinfezione, disinfestazione e trattamento del terreno;
9	esigenze dettate dal rispetto della normativa relativa allo spandimento dei liquami sui terreni agricoli;
10	ordinanze di istituzioni pubbliche che vietano la coltivazione di un determinato prodotto su appezzamenti di terreno esposti ad inquinamento;
<b>C RAGIONI AMBIENTALI</b>	
11	difesa idrogeologica;
12	tutela e sviluppo di parchi naturali e di altre zone di particolare valore e interesse ambientale e floro-faunistico;
13	vincoli ambientali per la produzione di determinati prodotti agricoli.

**NOTE ESPLICATIVE**

per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92)

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà essere depositata presso l'E.I.M.A. entro il 10 giugno 1995.

**Numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito presentata all'E.I.M.A..**

Indicare il numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito, scrivendo a partire da destra.

**Anno di presentazione**

Indicare l'anno di presentazione dell'ultima domanda di compensazione al reddito.

**Domanda presentata per tramite di:**

Spazio riservato all'Organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'E.I.M.A..

**QUADRO A - AZIENDA****Sez. I (Dati identificativi dell'azienda)****Riquadro 1. - RICHIEDENTE**

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

**Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE**

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

**Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA**

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

**Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE**

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

**SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)**

Indicare alla lettera A) il totale delle superfici a "seminativi" interessate alla sostituzione, e alla lettera B) il totale delle superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "seminativi". La superficie indicata alla lettera A) deve sempre essere uguale o maggiore della superficie indicata alla lettera B).

**PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI****Quadro B - Superfici a "Seminativi" interessate alla sostituzione**

Il quadro B presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza coltivate a "seminativi" ed oggetto di una domanda per la compensazione al reddito, di cui si chiede la sostituzione. Ogni quadro è composto da 20 righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali.

**Riquadro 1. - COMUNE**

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

**Riquadro 2. - DATI CATASTALI**

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

**Riquadro 3. - SUPERFICIE CATASTALE**

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

**Riquadro 4. - SUPERFICIE INTERESSATA**

Indicare per ciascuna particella la superficie per la quale si richiede la sostituzione.

**Riquadro 5. - CODICE MOTIVAZIONE**

Per la compilazione di questo riquadro utilizzare i codici riportati nell'Allegato II.

**Quadro C - Superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "Seminativi"**

Il quadro C presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza non ritenute ammissibili al regime dei "seminativi", che si chiede di sostituire alle particelle indicate nel Quadro B. Ogni quadro è composto da 20 righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali.

**Riquadro 1. - COMUNE**

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

**Riquadro 2. - DATI CATASTALI**

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

**Riquadro 3. - SUPERFICIE CATASTALE**

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

**Riquadro 4. - SUPERFICIE INTERESSATA**

Indicare per ciascuna particella la superficie per la quale si richiede la sostituzione.

**Riquadro 5. - CODICE MOTIVAZIONE**

Per la compilazione di questo riquadro utilizzare i codici riportati nell'Allegato II.

**DICHIARAZIONE AUTENTICATA**

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega" le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Occorre inoltre indicare il numero di quadri B e C compilati.

95A3099

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

#### *Provvedimento n. 221/1995 del 2 maggio 1995*

Specialità medicinale: «PREMPAK» 28 cps × mg 0,625 (marroni) + 12 cps × mg 5 (bianche); 28 cps × mg 1,25 (gialle) + 12 cps × mg 5 (bianche).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia, via Nettunense n. 90.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

Per la preparazione PREMPAK 0,625 mg: ogni compressa marrone contiene: Principio attivo invariato. Eccipienti del nucleo: Metilcellulosa 15 cps, 12,0 mg; lattosio 91,8 mg magnesio stearato 1,20 mg.

Eccipienti del rivestimento: Shellac polvere 1,96 mg; glicole polietilenico 20.000 0,300 mg; gliceril monooleato 0,150 mg; calcio solfato anidro 10,7 mg; saccarosio 124 mg; cellulosa microcristallina 7,32 mg; titanio biossido 100 mg; opalux maroon AS 3910 4,31 mg; cera carnauba 0,126 mg; acido stearico 0,005 mg;

Comprese bianche: principio attivo ed eccipienti invariati.

Per la preparazione PREMPAK 0,125 mg.

Ogni compressa gialla contiene: Principio attivo invariato;

Eccipienti del nucleo: Metilcellulosa 15 cps, 24,0 mg; Lattosio 184 mg; magnesio stearato 2,40 mg;

Eccipienti del rivestimento: Shellac polvere 4,20 mg; glicole polietilenico 20.000 0,643 mg; gliceril monooleato 0,322 mg; calcio solfato anidro 19,8 mg; saccarosio 221 mg; cellulosa microcristallina 14,6 mg; titanio biossido 0,493 mg; colorante E 110 0,020 mg; colorante E 104 0,623 mg; cera carnauba 0,222 mg; acido stearico 0,009 mg.

Comprese bianche: principio attivo ed eccipienti invariati.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### *Provvedimento n. 228/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «NOVAPIRINA» 4 compresse; 10 compresse; 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 3.

Modifica apportata: Composizione: (limitatamente agli eccipienti): Ogni compressa laccata contiene: principi attivi invariati. Eccipienti: silice precipitata, cellulosa, lattosio, magnesio stearato, polividone, sodio carbossimetilamido, idrossipropilmetilcellulosa polisorbato, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### *Provvedimento n. 229/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «FENGEL» tubo 30 g gel.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 3.

Modifica apportata: Composizione: (limitatamente agli eccipienti): 100 g di gel contengono: principio attivo invariato. Eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato, carbopol 974P, sodio idrossido, propilenglicole, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### *Provvedimento n. 230/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «EN» 3 fiale 0,5 mg/1 ml; 3 fiale 2,0 mg/1 ml; 3 fiale 5,0 mg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Muggio (Milano), via Europa n. 35.

Modifica apportata: Produttore: Le operazioni di controllo, e fabbricazione del semilavorato della specialità medicinale è ora effettuata anche dalla società Bioresarch S.p.a., nello stabilimento sito in Lisate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### *Provvedimento n. 231/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «BISOLVON» nelle forme e confezioni: fiale 2 ml «eu vrac».

Titolare A.I.C.: , Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata: Produttore: La produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Dr Karl Thomae GmbH nello stabilimento Biberach an der Riss - Germania, e il controllo analitico ed il confezionamento terminale continueranno ad essere effettuati presso l'officina consortile di Regello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### *Provvedimento n. 232/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «CLAFORAN» 250 mg 1 fiala im/iv; 500 mg 1 fiala im/iv; 1g 1 fiala im/iv; 1g 1 fiale im; 2g 1 fiala iv; 2 g 1 fiala perf. ml 70.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: Produttore: La produzione delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati anche dalla società Roussel Laboratories LTD nello stabilimento sito in Kingfisher Drive-Covingham Swindon (Wiltshire) - Regno Unito, e dalla società Hoechst AG nello stabilimento sito in Bruningstrasse, 50, D-6320 Frankfurt/Main 80 (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 233/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «IMUKIN» flaconcini iniettabili da 0,1 mg/0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: Produttore: La produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Bender & Co GesmbH nello stabilimento sito in DR. Boehringer Gasse 5-11 - 1121 Wien - Austria, mentre le operazioni terminali e il controllo verrà effettuato dalla società DR. Karl Thomae GmbH nello stabilimento Biberach an der Riss - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 237/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinali: «AMARO MEDICINALE AICARDI» flac. x ml 200 e flac. x ml 500; «ARAN C» 10 compresse effervescenti x g 1; «SALI DI FRUTTA» 20 bustine x g 6; «DRIN» 10 compresse effervescenti in flow-back; 10 compresse effervescenti in tubo; «CALMACTIV» 24 capsule.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223.

Modifica apportata: Produttore: Le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 238/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinali: «RECEF» 1 flacone x 1 g polvere + 1 fiala 4 ml solvente; «MEGACORT» 3 fiale 4 mg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Piacenza, 76.

Modifica apportata: Produttore: Le fasi produttive relative ai controlli biologici e microbiologici delle specialità medicinali sopraindicate sono ora effettuati anche presso l'officina farmaceutica Janssen-Cilag sita in Latina, Borgo San Michele, via C. Janssen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 240/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «IFENEC» schiuma 60 ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: Produttore: La produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento primario della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso l'officina farmaceutica Janssen-Cilag sita in Latina, Borgo San Michele, via C. Janssen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 241/1995 del 15 maggio 1995*

Farmaci preconfezionati: «FUROSEMIDE» fiale 20 mg/2 ml; «GENTAMICINA» fiale 80 mg/2 ml; «DIAZEPAM» fiale 10 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carducci, 27.

Modifica apportata: Produttore: La produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento primario e finale dei farmaci preconfezionati sopra indicati sono ora effettuati anche presso l'officina consortile Italfarmaco-Lifepharma-Zilliken, sita in Milano, viale F. Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 243/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «HIPRYM» sospensione 1% 100 ml.

Titolare A.I.C.: Fisons itchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Modifica apportata: Confezionamento: il misurino dosatore in polietilene inserito nelle confezioni della specialità medicinale sopra indicata è ora autorizzato in misurino dosatore in polipropilene per alimenti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il misurino precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 244/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «PERIDON» sciroppo 120 ml.

Titolare A.I.C.: Fisons itchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Modifica apportata: Confezionamento: il misurino dosatore in polietilene inserito nelle confezioni della specialità medicinale sopra indicata è ora autorizzato in misurino dosatore in polipropilene per alimenti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il misurino precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 245/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinale: «CIPRIL» sospensione orale 200 ml.

Titolare A.I.C.: Fisons itchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Modifica apportata: Confezionamento: il misurino dosatore in polietilene inserito nelle confezioni della specialità medicinale sopra indicata è ora autorizzato in misurino dosatore in polipropilene per alimenti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il misurino precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Decreto MTR n. 335/1995 del 15 maggio 1995*

Specialità medicinali:

«BEBULIN TIM 3»:

1 flacone di liofilizzato 500 UI + solvente 10 ml + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 022719052 (in base 10) 0PPBLD (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 200 UI + solvente 10 ml + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 022719064 (in base 10) 0PPBLS (in base 32);

«ENDOBULIN»:

1 flacone di liofilizzato 250 mg + 1 flacone 5 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264019 (in base 10) 0S2ZWM (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 500 mg + solv. 10 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264021 (in base 10) 0S2ZWP (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 1000 mg + 1 fl. solv. 20 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264033 (in base 10) 0S2ZX1 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2500 mg + 1 fl. solv. 50 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264045 (in base 10) 0S2ZXF (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 5000 mg + 1 fl. solv. 100 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264058 (in base 10) 0S2ZXU (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 7500 mg + 1 fl. solv. 150 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264060 (in base 10) 0S2ZXW (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 10000 mg + 1 fl. solv. 200 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264072 (in base 10) 0S2ZY8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Immuno AG Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate Vienna (Austria), rappresentata in Italia dalla Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Vespucci, 119, codice fiscale n. 00126120500.

#### Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Vespucci, 119, codice fiscale 00126120500.

Produttore: la produzione ed i controlli delle specialità medicinali continuano ad essere effettuate dalla società Immuno AG - Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate nello stabilimento sito in Vienna (Austria).

Le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via Oliva, 3.

#### Numeri A.I.C.

##### «BEBULIN TIM 3»:

1 flaconcino di liofilizzato 500 U.I. + fl. solv. 10 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 022719076 (in base 10) 0PPBM4 (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 200 U.I. + flac. solv. 10 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 022719088 (in base 10) 0PPBMJ (in base 32);

##### «ENDOBULIN»:

1 flaconcino di liofilizzato 250 mg + 1 fl. solv. 5 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264084 (in base 10) 0S2ZYN (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 500 mg + 1 flac. solv. 10 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264096 (in base 10) 0S2ZZ0 (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 1000 mg + 1 flac. solv. 20 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed iniezione: n. A.I.C. 025264108 (in base 10) 0S2ZZD (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 2500 mg + 1 flac. solv. 50 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264110 (in base 10) 0S2ZZG (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 5000 mg + 1 fl. solv. 100 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264122 (in base 10) 0S2ZZU (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 7500 mg + 1 fl. solv. 150 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264134 (in base 10) 0S3006 (in base 32);

1 flaconcino di liofilizzato 10000 mg + 1 fl. solv. 200 ml uso e.v. + set per la ricostituzione ed infusione: n. A.I.C. 025264146 (in base 10) 0S300L (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali sopraindicate, contraddistinti dai numeri A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3110

#### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Silvia Greco, con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Raffaele Lanteri, n. di repertorio 230218, consistente in titoli (certificati di deposito Cariplo) del valore di L. 150.000.000.

95A3105

#### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un'eredità

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dal sig. Soso Carlo, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Beniamino Itri, notaio in Lonigo, n. di repertorio 14237, consistente in beni immobili (fabbricati e terreni) siti in Lonigo (Vercelli), via Roma, del periziato valore complessivo di L. 480.000.000, nonché beni mobili stimati in circa L. 176.000.000.

95A3106

#### Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un'eredità

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Rossoni Paola con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ruggero Piattelli, notaio in Verona, n. di repertorio 40649, consistente in beni mobili stimati in circa lire 187.000.000.

95A3107

#### Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare — al prezzo di L. 155.000.000 — un immobile sito in Nuoro, via Trieste n. 56, di proprietà delle signore Grazia e Francesca Pintus, da destinare a sede del comitato provinciale C.R.I. di Nuoro.

95A3108

#### Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 aprile 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Mazzina Rossi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Vincenzo Santelmo, notaio in Forlì, n. di repertorio 21220, e consistente nella somma di L. 5.000.000.

95A3109

**MINISTERO DEL TESORO****Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

1ª Pubblicazione

(Elenco n. 7)

È stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 25 A. — Data: 19 gennaio 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande di Roma. — Intestazione: Banco Ambrosiano Veneto. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

95A3100

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 1º giugno 1995*

Dollaro USA	1651,85
EÇU	2138,15
Marco tedesco	1153,53
Franco francese	328,27
Lira sterlina	2616,86
Fiorino olandese	1030,80
Franco belga	56,295
Peseta spagnola	13,313
Corona danese	295,50
Lira irlandese	2671,04
Dracma greca	7,207
Escudo portoghese	10,950
Dollaro canadese	1203,53
Yen giapponese	19,302
Franco svizzero	1395,38
Scellino austriaco	164,05
Corona norvegese	260,07
Corona svedese	224,15
Marco finlandese	377,31
Dollaro australiano	1181,40

95A3152

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto certificazione industriale per la meccanica - ICIM, e approvazione dello statuto.**

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1995 è stato approvato il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto certificazione industriale per la meccanica - ICIM.

95A3104

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Forum - Consorzio per la gestione di fiere, congressi e convegni - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara.**

Con decreto ministeriale 19 maggio 1995 il rag. Silvia Sangiorgi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Forum - Consorzio per la gestione di fiere, congressi e convegni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 13 febbraio 1995, in sostituzione del dott. Fabio Giuliani, che ha rinunciato all'incarico.

95A3103

**MINISTERO DELLE FINANZE****Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'istituto di vigilanza «Veglia e Vigila» S.r.l., in Pescara**

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 la riscossione del carico tributario di L. 525.551.277, dovuto dall'istituto di vigilanza «Veglia e Vigila» S.r.l., con sede in Pescara, è stata sospesa ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Pescara, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A3102

**PREFETTURA DI GORIZIA****Ripristino di cognome nella forma originaria**

Con decreto prefettizio n. 2290-95/Sett.Un. in data del decreto, il cognome del sig. Willima Princi, nato a Gorizia il 16 febbraio 1947, è stato ripristinato nella forma originaria di Prinçì, ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 114.

95A3113

---

# RETTIFICHE

---

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di undici richieste di referendum popolare»  
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, quarto capoverso, concernente il quesito «Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, ...», dove è scritto: «articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai promovibili per scrutinio" e comma 3: ...», leggasi: «articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai promovibili per scrutinio" e comma 4: ...»; inoltre, a pag. 37, prima colonna, sesto capoverso, concernente il quesito: «Volete voi che sia abrogato l'articolo 842 del Codice Civile, ...» al quinto rigo, dove è scritto: «... e comma II ...», leggasi: «... e comma II ...».

95A3073

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 1 2 7 0 9 5 \*

L. 1.300